

***ROADSHOW 2024***  
***Gestione degli Imballaggi***  
***Orientamento alla compliance UE***

***QUADRO LEGISLATIVO***




in collaborazione con le  
**Associazioni territoriali di  
Confindustria del centro-sud Italia** 

*Fuso Nerini Amanda*  
*Responsabile Attività Internazionali*

# **Il contesto normativo europeo al 2024**

# I 3 capisaldi della normativa comunitaria su imballaggi e rifiuti di imballaggio



# Legislazione Europea: Direttiva 94/62/CE

► **B** DIRETTIVA 94/62/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1994

sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio

(GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10)

Modificata da:


		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
► <b><u>M1</u></b>	Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 settembre 2003	L 284	1	31.10.2003
► <b><u>M2</u></b>	Direttiva 2004/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 febbraio 2004	L 47	26	18.2.2004
► <b><u>M3</u></b>	Direttiva 2005/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2005	L 70	17	16.3.2005
► <b><u>M4</u></b>	Regolamento (CE) n. 219/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009	L 87	109	31.3.2009
► <b><u>M5</u></b>	Direttiva 2013/2/UE della Commissione del 7 febbraio 2013	L 37	10	8.2.2013
► <b><u>M6</u></b>	Direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015	L 115	11	6.5.2015
► <b><u>M7</u></b>	Direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018	L 150	141	14.6.2018

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1589558171411&uri=CELEX:01994L0062-20180704>

# Misure di Prevenzione

Adottare **programmi nazionali** per la riduzione della quantità e della nocività:

- 1) delle materie e sostanze utilizzate negli imballaggi e nei rifiuti di imballaggio;
- 2) delle fasi di produzione, commercializzazione, distribuzione degli imballaggi e smaltimento dei rifiuti di imballaggio
- 3) Impiegare **materiali** provenienti da rifiuti di imballaggio **riciclati**
- 4) Favorire i **sistemi di riutilizzo**
- 5) Vari **strumenti economici**



*ALLEGATO IV bis*

ESEMPI DI STRUMENTI ECONOMICI E ALTRE MISURE PER INCENTIVARE L'APPLICAZIONE DELLA GERARCHIA DEI RIFIUTI DI CUI ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 3 <sup>(16)</sup>


1. Tasse e restrizioni per il collocamento in discarica e l'incenerimento dei rifiuti che incentivano la prevenzione e il riciclaggio, lasciando il collocamento in discarica come opzione di gestione dei rifiuti meno preferibile;
2. regimi di tariffe puntuali (pay-as-you-throw) che gravano sui produttori di rifiuti sulla base della quantità effettiva di rifiuti prodotti e forniscono incentivi alla separazione alla fonte dei rifiuti riciclabili e alla riduzione dei rifiuti indifferenziati;
3. incentivi fiscali per la donazione di prodotti, in particolare quelli alimentari;
4. regimi di responsabilità estesa del produttore per vari tipi di rifiuti e misure per incrementarne l'efficacia, l'efficienza sotto il profilo dei costi e la governance;
5. sistemi di cauzione-rimborso e altre misure per incoraggiare la raccolta efficiente di prodotti e materiali usati;
6. solida pianificazione degli investimenti nelle infrastrutture per la gestione dei rifiuti, anche per mezzo dei fondi dell'Unione;
7. appalti pubblici sostenibili per incoraggiare una migliore gestione dei rifiuti e l'uso di prodotti e materiali riciclati;
8. eliminazione graduale delle sovvenzioni in contrasto con la gerarchia dei rifiuti;
9. ricorso a misure fiscali o altri mezzi per promuovere la diffusione di prodotti e materiali che sono preparati per il riutilizzo o riciclati;
10. sostegno alla ricerca e all'innovazione nelle tecnologie avanzate di riciclaggio e nella ricostruzione;
11. utilizzo delle migliori tecniche disponibili per il trattamento dei rifiuti;
12. incentivi economici per le autorità locali e regionali, volti in particolare a promuovere la prevenzione dei rifiuti e intensificare i regimi di raccolta differenziata, evitando nel contempo di sostenere il collocamento in discarica e l'incenerimento;
13. campagne di sensibilizzazione pubblica, in particolare sulla raccolta differenziata, sulla prevenzione della produzione dei rifiuti e sulla riduzione della dispersione dei rifiuti, e integrazione di tali questioni nell'educazione e nella formazione;
14. sistemi di coordinamento, anche per via digitale, tra tutte le autorità pubbliche competenti che intervengono nella gestione dei rifiuti;
15. promozione di un dialogo e una cooperazione continui tra tutte le parti interessate alla gestione dei rifiuti, incoraggiamento di accordi volontari e della trasmissione delle informazioni sui rifiuti da parte delle aziende.

# Obiettivi di riciclo degli imballaggi

Riciclo 2002 %	Riciclo 2008 %	Imballaggi	Riciclo 2025 %	Riciclo 2030 %
25-45	55-80	<b>Totale</b>	65	70
15	22,5	<b>Plastica</b>	50	55
15	15	<b>Legno</b>	25	30
15	50	<b>Metalli ferrosi</b>	70	80
15	50	<b>Alluminio</b>	50	60
15	60	<b>Vetro</b>	70	75
15	60	<b>Carta e cartone</b>	75	85

# Lo strumento EPR

Entro il **2025** vi sarà l'**obbligo** di introduzione di Regimi di Responsabilità Estesa del Produttore (**EPR**) e rispettivi **Requisiti Generali Minimi**, come descritto nella *Direttiva Rifiuti 2008/98/CE*



## Producer Responsibility Organisations (PROs)

Le **PROs** sono le organizzazioni che attuano per conto dei produttori di prodotti, gli obblighi derivati dalla responsabilità estesa di questi ultimi e che andranno a sostituire i già introdotti Sistemi di restituzione e/o raccolta e/o riciclo e recupero (**Producer recovery organisation**)

# Che cosa si intende per regime di Responsabilità estesa del produttore (EPR)

Come descritto dalla Direttiva Rifiuti 2008/98/CE, per «**regime di responsabilità estesa del produttore**», si intende una serie di misure adottate dagli Stati membri volte ad assicurare che ai produttori di prodotti spetti la **responsabilità finanziaria** o la **responsabilità finanziaria e organizzativa** della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto.




# Requisiti generali minimi di uno schema EPR



## 1) Gli Stati Membri devono:


- ✓ definire ruoli e responsabilità di tutti i pertinenti attori coinvolti, incluse le Organizzazioni EPR
- ✓ definire obiettivi rilevanti per l'EPR
- ✓ garantire un sistema di comunicazione delle informazioni e di raccolta dei dati (immesso, raccolta, trattamento)
- ✓ assicurare un trattamento equo dei produttori

## 2) PROs o i produttori devono:



- ✓ avere chiaramente definita la copertura geografica senza limitare tali zone alle aree in cui raccolta e gestione sono più proficue
- ✓ fornire adeguata disponibilità dei sistemi di raccolta dei rifiuti
- ✓ disporre dei mezzi finanziari o finanziari ed organizzativi per soddisfare gli obblighi
- ✓ istituire un meccanismo di auto sorveglianza (finanziaria e qualità dei dati raccolti e comunicati)
- ✓ rendere pubbliche le informazioni

### 3) I contributi finanziari PROs o dei produttori



- ✓ devono coprire i seguenti costi:
  - raccolta differenziata , trasporto e trattamento al netto dei ricavi (da riutilizzo, vendita materiali, cauzioni non reclamate)
  - raccolta e comunicazione dati
- ✓ devono essere modulati tenendo conto di durevolezza, riparabilità, riutilizzabilità e riciclabilità dei prodotti
- ✓ non devono superare i costi necessari al servizio efficiente di gestione dei rifiuti

# Legislazione Europea: **Decisione 2005/270/CE** agg. 2019



## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 marzo 2005

che stabilisce le tabelle relative al sistema di basi dati ai sensi della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio

*[notificata con il numero C(2005) 854]*

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/270/CE)

(GU L 86 del 5.4.2005, pag. 6)

Modificata da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
► <b><u>M1</u></b>	Decisione di esecuzione (UE) 2018/896 del 19 giugno 2018 della Commissione	L 160	6	25.6.2018
► <b><u>M2</u></b>	Decisione di esecuzione (UE) 2019/665 del 17 aprile 2019 della Commissione	L 112	26	26.4.2019

Comunicazione riguardante gli obiettivi di riciclaggio di cui all'articolo 6 della direttiva 94/62/CE

(tomellate)

Materiali dei rifiuti di imballaggio	Produzione di rifiuti	Riciclaggio			Riparazione degli imballaggi in legno	Recupero di energia <sup>(1)</sup>	Altre forme di recupero <sup>(2)</sup>
		Riciclaggio nello Stato membro	Riciclaggio in altri Stati membri	Riciclaggio al di fuori dell'UE			
Tutti							
Plastica							
Legno							
Metalli (totale)							
Metalli ferrosi							
Metalli ferrosi derivanti dalle CPI <sup>(3)</sup>							
Alluminio							
Alluminio derivante dalle CPI <sup>(4)</sup>							
Vetro							
Carta e cartone							
Altro							

Note

1. Caselle grigio scuro: l'informazione non è applicabile.
  2. Caselle grigio chiaro: l'informazione è obbligatoria solo per gli Stati membri che includono tali quantità nei tassi di riciclaggio. Gli Stati membri, se comunicano metalli derivanti dalle ceneri pesanti da incenerimento (CPI), compilano le caselle riguardanti il riciclaggio effettuato all'interno e al di fuori dello Stato membro.
- <sup>(1)</sup> Sono inclusi l'incenerimento con recupero di energia e il ritrattamento dei rifiuti da utilizzare come combustibile o altro mezzo di produzione di energia.  
<sup>(2)</sup> Sono esclusi la riparazione degli imballaggi in legno, il riciclaggio e il recupero di energia; sono incluse le operazioni di riempimento.  
<sup>(3)</sup> I metalli ferrosi riciclati dopo la separazione dalle ceneri pesanti da incenerimento sono comunicati separatamente e non sono inclusi nella riga dei metalli ferrosi.  
<sup>(4)</sup> L'alluminio riciclato dopo la separazione dalle ceneri pesanti da incenerimento è comunicato separatamente e non è incluso nella riga dell'alluminio.

# a) Comunicazione degli obiettivi di riciclo degli imballaggi per materiale

# o) Punti di calcolo del riciclo per materiale di imballaggio

Materiale di imballaggio	Punto di calcolo
Vetro	Vetro cernito che non subisce ulteriore trattamento prima di essere immesso in una fornace per vetro o nella produzione di mezzi di filtrazione, materiali abrasivi, fibra di vetro per isolamento e materiali da costruzione.
Metalli	Metalli cerniti che non subiscono ulteriore trattamento prima di essere immessi in una fonderia o in una fornace per metalli.
Carta / cartone	Carta cernita che non subisce ulteriore trattamento prima di essere immessa in un'operazione di riduzione in pasta.
Plastica	Plastica separata per polimeri che non subisce ulteriore trattamento prima di essere immessa in operazioni di pellettizzazione, estrusione o stampaggio.  Scaglie di plastica che non subiscono ulteriore trattamento prima di essere utilizzate in un prodotto finale.
Legno	Legno cernito che non subisce ulteriore trattamento prima di essere utilizzato nella fabbricazione di pannelli truciolari o altri prodotti.  Legno cernito che viene immesso in un'operazione di compostaggio.
Materie tessili	Materie tessili cernite che non subiscono ulteriore trattamento prima di essere utilizzate nella produzione di fibre tessili, stracci o granuli.
Imballaggi compositi e imballaggi composti da molteplici materiali*	Plastica, vetro, metalli, legno, carta e cartone e altri materiali derivanti dal trattamento di imballaggi compositi o di imballaggi composti da molteplici materiali che non subiscono ulteriore trattamento prima di raggiungere il punto di calcolo stabilito per il materiale specifico.

\* 5% soglia di significatività del singolo materiale

# c) comunicazione dati sul Riutilizzo

**TABELLA 3**
**Tabella per la comunicazione riguardante gli imballaggi riutilizzabili**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Materiale di imballaggio	Imballaggi immessi sul mercato per la prima volta				Imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato per la prima volta		Rotazioni <sup>(3)</sup>			
	Tutti gli imballaggi <sup>(1)</sup>		Imballaggi per la vendita <sup>(2)</sup>		Tutti gli imballaggi riutilizzabili <sup>(t)</sup>	Imballaggi per la vendita riutilizzabili <sup>(t)</sup>	Tutti gli imballaggi riutilizzabili		Imballaggi per la vendita riutilizzabili	
	(t)	(unità)	(t)	(unità)			(t) <sup>(4)</sup>	(numero)	(t) <sup>(4)</sup>	(numero)
Plastica										
Legno										
Metalli ferrosi										
Alluminio										
Vetro										

# Legislazione Europea: **DIRETTIVA SUP**

**DIRETTIVA (UE) 2019/904 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**del 5 giugno 2019**

**sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente**


**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0904>



# SUPD Riduzione consumo(CR)

## **Prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 4 sulla riduzione del consumo rispetto al 2022**

- Tazze per bevande, inclusi i relativi tappi e coperchi;
  - contenitori per alimenti, ossia recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti:
  - destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto;
  - generalmente consumati direttamente dal recipiente; e
  - pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento,
  - compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti.
- 

# SUPD OBIETTIVI

## *Raccolta x riciclo (SC)*

Plastica monouso/ raccolta per riciclo %	2025	2029
Bottiglie per bevande < 3L	77	90

## *Contenuto riciclato (RC)*

Plastica monouso/ contenuto riciclato %	2025	2030
Bottiglie per bevande in PET < 3L	25%	30%

# SUPD Restrizioni

## **Prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 5 sulle restrizioni all'immissione sul mercato**

- 1) Bastoncini cotonati, tranne quando rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 90/385/CEE del Consiglio ( 1 ) o della direttiva 93/42/CEE del Consiglio ( 2 );
- 2) posate (forchette, coltelli, cucchiari, bacchette);
- 3) piatti;
- 4) cannuccie, tranne quando rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 90/385/CEE o della direttiva 93/42/CEE;
- 5) agitatori per bevande;
- 6) aste da attaccare a sostegno dei palloncini, tranne i palloncini per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali che non sono distribuiti ai consumatori, e relativi meccanismi;
- 7) contenitori per alimenti in polistirene espanso, ossia recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti:
  - a) destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto;
  - b) generalmente consumati direttamente dal recipiente; e
  - c) pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento, compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti;
- 8) contenitori per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi;
- 9) tazze per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi.





# Proposta\* di Regolamento sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio (PPWR)



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 30.11.2022

COM(2022) 677 final

2022/0396(COD)

Proposta di

**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE**

\* <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52022PC0677>



## **Parlamento europeo\***

2019-2024

---

### **TESTI APPROVATI**

---

## **P9\_TA(2024)0318**

### **Imballaggi e rifiuti di imballaggio**

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 aprile 2024 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE (COM(2022)0677 – C9-0400/2022 – 2022/0396(COD))**

**(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)**

\* [https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2024-0318\\_IT.html](https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2024-0318_IT.html)

# Finalità del Regolamento Imballaggi

La proposta di Regolamento Imballaggi ha tre obiettivi principali:

## PREVENZIONE

Prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio, ridurre la quantità, imporre restrizioni agli imballaggi inutili e promuovere soluzioni di imballaggio riutilizzabili e ricaricabili.



## RIDUZIONE

Ridurre il fabbisogno di risorse naturali primarie e creare un mercato ben funzionante di materie prime secondarie, aumentando l'uso della plastica riciclata negli imballaggi attraverso obiettivi vincolanti.

## RICICLAGGIO

Promuovere il riciclaggio di alta qualità, rendendo tutti gli imballaggi presenti sul mercato dell'UE riciclabili in modo economicamente sostenibile entro il 2030.

La proposta è stata oggetto di intense negoziazioni e dibattiti a livello europeo. I co-legislatori hanno raggiunto un compromesso il 4 marzo. Il Consiglio dell'UE e la Commissione parlamentare Ambiente (ENVI) hanno formalmente adottato l'accordo il 18 e 19 marzo rispettivamente. Il Regolamento è stato adottato formalmente dalla plenaria del Parlamento il 24 Aprile 2024.

# ETICHETTATURA




# PPWD

## Articolo 8

### Marcatura e sistema di identificazione

2. Per facilitare la raccolta, il reimpiego e il recupero, compreso il riciclaggio, l'imballaggio deve indicare, ai fini della sua identificazione e classificazione da parte dell'industria interessata, la natura del materiale/ dei materiali di imballaggio utilizzato/i, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione ( 1 ).
3. Gli imballaggi devono essere muniti dell'opportuna marcatura apposta sull'imballaggio stesso o sull'etichetta e deve essere chiaramente visibile e di facile lettura. La marcatura deve essere duratura e permanere anche all'apertura dell'imballaggio.



# MAPPATURA UE



## ETICHETTATURA SULL'IMBALLAGGIO AI FINI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA


22 FEBBRAIO 2023

<https://www.conai.org/download/conai-mappatura-internazionale-etichettatura-imbballaggio/>

# ANALISI PER PAESE



Seleziona un paese sulla mappa



# FRANCIA



PLASTICA



CARTA - CARTONE  
CARTONI PER BEVANDE



VETRO



METALLI




LEGNO



# SPAGNA



PLASTICA



CARTA - CARTONE  
CARTONI PER BEVANDE



VETRO



METALLI



LEGNO




# SVEZIA



PLASTICA



PLASTFÖRPACKNINGAR



CARTA - CARTONE  
CARTONI PER BEVANDE



TIDNINGAR



PAPPERS-  
FÖRPACKNINGAR



VETRO



FÄRGADE  
GLASFÖRPACKNINGAR



OFÄRGADE  
GLASFÖRPACKNINGAR



METALLI



METALL-  
FÖRPACKNINGAR



LEGNO



FONTE

OBBLIGATORIA

ETICHETTATURA DIGITALE

## Specifiche di marcatura armonizzate per tazze e bicchieri per bevande

1. Le tazze e i bicchieri per bevande fabbricati parzialmente in plastica recano la seguente dicitura stampata:



2. Le tazze e i bicchieri per bevande fabbricati interamente in plastica recano la marcatura stampata o la marcatura incisa/in rilievo seguente:

*Marcatura stampata*



# Grazie per l'attenzione!



[international@conai.org](mailto:international@conai.org)